



# CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA



Al Sindaco del Comune  
di Brallo di Pregola (PV)

Al Consiglio Comunale  
di Brallo di Pregola (PV)

All'Organo di revisione del Comune  
di Brallo di Pregola (PV)

Si trasmette la deliberazione n. 404/2016/PRSE del 21 dicembre 2016 emessa da questa Sezione Regionale di Controllo con richiesta di far pervenire copia della presente agli organi di indirizzo.

Il funzionario  
Anna Maria Andreis  
*Andreis*







**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Giancarlo Astegiano	Presidente f.f.
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario (Relatore)
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

**nell'adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 2016**

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;


visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R' or 'R.' with a flourish.

esaminata la relazione dell'Organo di revisione contabile del Comune di **Brallo di Pregola** (PV) sul rendiconto dell'esercizio 2014, pervenuta a questa Sezione regionale;  
vista la relazione del magistrato istruttore del 18 novembre 2016;  
vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 14 dicembre 2016;  
esaminata la nota depositata dall'ente in data 5 dicembre 2016;  
udito il relatore, dott. Paolo Bertozzi.

#### **Premesso in fatto**

Dall'esame della relazione dell'Organo di Revisione del Comune di Brallo di Pregola sul Rendiconto dell'esercizio 2014, trasmessa a questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono emersi i profili di criticità con riferimento alla gestione finanziaria dell'ente di seguito indicati:

1. il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria;
2. la mancata attività di accertamento e riscossione, nell'esercizio di competenza, delle entrate derivanti dai proventi per il recupero dell'evasione tributaria;
3. il mantenimento nel conto del bilancio dell'ente dei residui attivi dei titoli I e III derivanti da entrate accertate in esercizi pregressi che presentano una elevata incidenza sull'avanzo di amministrazione;
4. l'apparente insufficienza delle risorse presenti in cassa, sommate a quelle derivanti dall'eventuale riscossione dei residui attivi di Titolo IV e V, rapportate ai residui passivi di Titolo II;
5. il superamento dei limiti di spesa disposti dall'art. 5 comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture;
6. la mancata osservanza del limite di cui all'art. 9, comma, 28 del decreto-legge n. 78/2010;
7. la mancata trasmissione della nota informativa di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 concernente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate;
8. il mancato accantonamento, nell'avanzo di amministrazione, del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

In data 5 dicembre 2016, dopo la trasmissione dell'ordinanza di convocazione, il Comune ha depositato una nota con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito ai rilievi contestati ed è stata contestualmente trasmessa la nota informativa concernente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con la società ASM Pavia.

#### **Considerato in diritto**

##### **I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.**

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti

una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio



idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire ai loro superamento.

## **II) Irregolarità della gestione finanziaria.**

La Sezione ritiene di dover confermare la sussistenza delle criticità indicate, sulla base e nei limiti delle seguenti considerazioni.

### 1. Anticipazioni di tesoreria.

Dai dati riportati nelle relazioni-questionario dell'Organo di revisione risulta che il Comune di Brallo di Pregola nell'esercizio 2014 ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per 199 giorni per complessivi euro 230.924,46.

Lo stesso Comune aveva usufruito dell'anticipazione anche nei precedenti esercizi finanziari 2012 e 2013.

L'amministrazione comunale, nella nota trasmessa, riferisce che il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria si è reso necessario in considerazione della tipologia delle entrate correnti concentrate nella seconda parte dell'esercizio che non ha permesso di far fronte in competenza progressiva alle spese fisse obbligatorie, ferma restando la completa restituzione entro il 31 dicembre.

La Sezione, nel ricordare i limiti e la funzione dell'anticipazione di tesoreria che, in quanto diretta a sopperire a momentanee carenze di liquidità, non può trasformarsi in un finanziamento a lungo termine in deroga ai vincoli sull'indebitamento, prende atto di quanto rappresentato dall'ente, invitandolo comunque ad adottare le misure idonee ad assicurare la liquidità necessaria a far fronte alle proprie esigenze di spesa anche attraverso una pronta riscossione dei residui attivi e il recupero dell'evasione tributaria.

### 2. Recupero dell'evasione tributaria e riscossione dei residui attivi di parte corrente.

La relazione-questionario, viceversa, non riporta previsioni ed accertamenti per i proventi da recupero dell'evasione tributaria, né per l'esercizio 2014 né per i precedenti esercizi 2012 e 2013.

Si rileva, di contro, il mantenimento di residui attivi del titolo I per un totale di euro 101.867,21, di cui euro 75.275,58 relativi alla TARSU. In particolare l'importo della tassa non riscossa a fronte dei progressi accertamenti del 2012 e del 2013 ammonta, nell'insieme, ad euro 29.801,96.

Complessivamente i residui attivi dei titoli I e III conservati nel conto del bilancio al termine dell'esercizio ammontano ad euro 130.980,55 con una elevata incidenza sull'avanzo di amministrazione di euro 12.993,75.

Il Comune riferisce sul punto che l'attività di controllo delle entrate tributarie non affidata a terzi ed istruita con personale dipendente non ha trovato spazio nel corso del commissariamento, ma è stata ripresa nel corrente esercizio con l'insediamento della nuova

amministrazione, pertanto il risultato, atto al recupero dei residui titolo I – Tari, troverà applicazione nel Bilancio 2017-2019.

La Sezione, nel prendere atto delle precisazioni fornite, ricorda all'ente la necessità di prestare particolare cura alla pronta riscossione delle entrate "proprie" ed, in particolare, al recupero dell'evasione tributaria la cui omissione è verosimilmente tra le cause della crisi di liquidità cui si è fatto in precedenza cenno.

Si invita pertanto il Comune ad adottare, oltre a quelle già poste in essere, tutte le misure necessarie per assicurare l'effettiva realizzazione di queste entrate che, secondo quanto stabilito dal nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in vigore dal 2015, dovranno essere accertate anche se di difficile esazione a fronte di congrui accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura stabilita dalla legge.

### 3. Residui di parte capitale.

Dai dati del Rendiconto dell'esercizio 2014 si rileva anche che l'ente ha mantenuto residui attivi di parte capitale dei titoli IV e V per euro 84.502, contro residui passivi del titolo II per euro 96.677,97.

Nella nota depositata si riferisce che nel corso dell'esercizio finanziario 2014, si è proceduto ad incassare residui attivi di parte capitale (titolo IV - titolo V) mentre le relative opere sono state realizzate nel corso dell'anno successivo.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato, riservandosi di verificare, nei successivi controlli ad essa intestati, le risultanze contabili dell'operazione descritta a fronte dell'apparente insufficienza delle risorse del Rendiconto 2014 a coprire per intero i residui di parte capitale.


### 4. Contenimento delle spese (art. 5, comma 2, decreto legge n. 95/2012).

Dai dati riportati nel quadro di cui al punto 1.15.4 del questionario Si.Qu.EL risulta che il Comune ha sostenuto nel corso del 2014 spese per "acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture" per euro 2.528,50, superando il limite stabilito dall'art. 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 il quale impone che dette spese non possano essere superiori all'50 per cento quelle risultanti dal rendiconto del 2011.

L'amministrazione ha precisato al riguardo che le autovetture sono utilizzate per i soli servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e servizi inerenti l'ufficio tecnico, le spese relative sono quelle per la gestione essenziale. (Manutenzione, assicurazione, bollo e carburante).

La Sezione, alla luce di quanto rappresentato sull'utilizzazione delle autovetture e sull'incomprimibilità della spesa, considera sperato il rilievo contestato, raccomandando al Comune di attenersi agli obblighi di riduzione della spesa stabiliti dalle disposizioni di legge di coordinamento della finanza pubblica.

Al riguardo è utile ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 4 giugno 2012, ha ritenuto le norme in questione costituzionalmente legittime, trattandosi di un limite complessivo di riduzione che lascia agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse tra i



Handwritten signature or mark.

diversi ambiti ed obiettivi di spesa nel senso che, determinato il volume complessivo delle riduzioni, ogni ente ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle.

5. Limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010.

Dai dati riportati nella Relazione-Questionario sul Rendiconto dell'esercizio 2014 risulta che l'ente ha impegnato spese per il personale con contratto "flessibile" per euro 17.294,52 superiore al limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel triennio 2007-2009, originariamente stabilito dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, pari ad euro 19.600.

Il Comune precisa di avere utilizzato la somministrazione di lavoro accessorio per gestire attività stagionale negli esercizi precedenti affidati con contratti collaborazioni saltuarie, per l'importo complessivo di euro 4.500 per la necessità di dover sopperire alla momentanea carenza di organico viste le modeste dimensioni del Comune stesso e l'esiguo numero di personale dipendente, in particolare per quanto riguarda l'area tecnico-manutentiva.

Preso atto di quanto dichiarato dall'amministrazione sul punto e dell'intervenuta modifica della disposizione in esame per effetto dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 per cui le limitazioni ivi previste "non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296", fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, si considera superato il relativo rilievo.

La Sezione raccomanda in ogni caso al Comune di prestare particolare attenzione al contenimento delle spese di personale, valutando l'adozione di opportune misure organizzative, ivi compresa, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente, la gestione associata delle funzioni e dei servizi pubblici locali.


6. Riaccertamento straordinario dei residui: mancata costituzione del FCDE.

Dall'esame delle risultanze contabili del riaccertamento straordinario dei residui, eseguito dal Comune con deliberazione n. 8 del 24 aprile 2015, è emerso che, a fronte di un risultato di amministrazione rideterminato al 1 gennaio 2015 in euro 13.783,18, non è stato costituito il prescritto Fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'amministrazione comunale riferisce al riguardo che il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità pari ad euro 4.630,11 è stato determinato in sede di approvazione Bilancio di previsione 2015 il 31 luglio e rideterminato, in sede di Rendiconto 2015, in euro 28.850,86.

La Sezione, nel prendere atto di quanto sopra precisato, non può che confermare l'irregolarità del riaccertamento straordinario conseguente alla mancata adozione di uno strumento contabile, quale il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, da ritenersi fondamentale per il passaggio alla nuova contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L'art. 3, comma 7, nel definire infatti gli adempimenti richiesti dal riaccertamento straordinario dei residui, prevede l'accantonamento di una quota del risultato di



amministrazione al 1° gennaio 2015 al fondo crediti di dubbia esigibilità il cui importo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune Brallo di Pregola, quale emersa dalla documentazione esaminata, pur non presentando irregolarità di gravità tale da dar luogo all'intervento sanzionatorio di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, rivela tuttavia profili di criticità che se non tempestivamente rimossi potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio comunale.

Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'ente.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

**ACCERTA**

la presenza, nei termini evidenziati, del sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

**INVITA**

il Comune ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate, dandone comunicazione a questa Sezione.

**DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema Si.Qu.EL., all'Organo di revisione dell'ente;  
che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato della Camera di consiglio del 14 dicembre 2016.

Il relatore

(dott. Paolo Bertozzi)



Il Presidente f.f.

(dott. Giancarlo Asteghano)



Depositata in Segreteria

**21 DIC 2016**

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

